

COMUNE DI BERZO INFERIORE
(Provincia di Brescia)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 22 del 11/08/2014

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Articolo 2 DISCIPLINA

Articolo 3 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 BASE IMPONIBILE

Articolo 6 ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE

Articolo 7 DISPOSIZIONI FINALI E DECORRENZA

Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 Dicembre 1997, n. 446, disciplina le modalità di istituzione e variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, e di cui al D. Lgs. 14 Marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale", e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2
DISCIPLINA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 Dicembre 2006, n. 296, i Comuni possono disporre la variazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche mediante adozione di apposito regolamento. Con lo stesso regolamento possono essere previste soglie di esenzione per i soggetti in possesso di specifici requisiti reddituali.

Articolo 3
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'addizionale oggetto del presente regolamento è il Comune di Berzo Inferiore.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche tutti i contribuenti aventi il domicilio fiscale nel Comune di Berzo Inferiore alla data stabilita dalla normativa vigente.

Articolo 5
BASE IMPONIBILE

1. L'addizionale è quantificata applicando l'aliquota al reddito complessivo ai fini dell'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.), al netto degli oneri deducibili ai fini di tale imposta.
2. L'addizionale è dovuta solo se per lo stesso anno risulta dovuta l'I.R.P.E.F., al netto delle detrazioni per la stessa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 6
ALIQUOTE E SOGLIE DI ESENZIONE

1. Con decorrenza 01/01/2014 e fino a successiva determinazione, l'aliquota è fissata nella misura di 0,45 punti percentuali, con soglia di esenzione pari ad Euro 12.000,00.
2. La soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta. Nel caso di superamento del predetto limite, l'addizionale si applica all'intero reddito.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata sul sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 Maggio 2012. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito.

Articolo 7
DISPOSIZIONI FINALI E DECORRENZA

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore con decorrenza 1° Gennaio 2014.